



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Decreto N. 2/2012

IL GARANTE

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 112 recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”;

VISTA la determinazione adottata d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dottor Vincenzo Spadafora è stato nominato titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO l’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112”, che dispone che il Garante stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell’Ufficio;

DECRETA

Articolo 1

(Funzioni e composizione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)

1. L’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza costituisce la struttura organizzativa di cui si avvale il Garante per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n.112.
2. L’Ufficio, posto alle dirette dipendenze del Garante, svolge l’attività amministrativa strumentale all’attuazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dal Garante e predispone i documenti finanziario – contabili e gli atti negoziali necessari per il suo funzionamento.
3. L’Ufficio è posto sotto il coordinamento e la responsabilità di un dirigente non generale, comandato dalla pubblica amministrazione, che assume le funzioni di Coordinatore dell’Ufficio.
4. Il Garante può delegare al Coordinatore la gestione delle risorse economico – finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. Al Coordinatore può essere altresì delegato l’esercizio dei poteri contrattuali in materia di lavori e fornitura di beni e servizi e quelli



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio. La delega, revocabile dal Garante con le medesime formalità, può essere temporalmente circoscritta ovvero limitata ad un importo prefissato o a determinate tipologie di atti. Il contenuto o l'ambito della delega può essere modificato con successivo decreto del Garante.

5. L'Ufficio è composto da nove unità di personale comandate dalla pubblica amministrazione che, sotto il coordinamento del dirigente, svolgono le mansioni e i compiti individuati all'articolo 2 del presente decreto.
6. Le mansioni e i compiti sono assegnati al personale addetto all'Ufficio in base ai principi della flessibilità organizzativa, dell'integrazione e piena cooperazione, dell'efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

Articolo 2

(Articolazione interna dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. L'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che costituisce un'unica area organizzativa omogenea, è articolato in otto unità organizzative interne, di seguito indicate:

a) Unità organizzativa I: Segreteria del Garante.

Cura l'agenda e la corrispondenza personale del Garante. Pianifica gli spostamenti e le missioni del Garante, in Italia e all'estero. Organizza manifestazioni ed eventi a carattere istituzionale di iniziativa dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Riceve giornalmente la corrispondenza dell'Ufficio, occupandosi della registrazione ed archiviazione dei documenti. Cura l'istruttoria delle richieste di patrocinio, partenariato e affini.

b) Unità organizzativa II: Relazioni esterne ed internazionali.

Cura i rapporti con gli organi costituzionali dello Stato e in particolare con il Governo, il Parlamento e la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con la quale promuove opportune sinergie. Cura altresì le relazioni con le Autorità indipendenti e con gli organismi interni che, nell'ambito della organizzazione delle competenti amministrazioni centrali, svolgono attività volte ad assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età.

Promuove l'attuazione e la piena applicazione della vigente normativa internazionale ed europea a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, collaborando in modo



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

continuativo con le reti internazionali ed europee dei Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza, con organizzazioni, organismi ed istituti internazionali e con associazioni ed organizzazioni non governative.

- c) *Unità organizzativa III : Rapporti con il territorio – Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.*

Svolge attività volte a favorire, in tema di diritti delle persone di minore età, l'applicazione uniforme della normativa vigente sul territorio nazionale e la diffusione di informazioni e di buone prassi. Segnala alle regioni e agli enti locali competenti le iniziative opportune per la piena tutela dei diritti fondamentali delle persone di minore età, promuovendo idonee forme di consultazione e collaborazione con gli enti territoriali.

Cura le attività della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed i rapporti con i Garanti regionali e delle province autonome o figure analoghe.

- d) *Unità organizzativa IV: Rapporti con le associazioni e le organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Partecipazione di bambini ed adolescenti.*

Assicura idonee forme di consultazione e di collaborazione con le associazioni e le organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Cura le attività della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168.

Nella trattazione delle questioni di interesse dei bambini e degli adolescenti, promuove l'ascolto e la loro partecipazione attiva attraverso idonee forme di comunicazione e consultazione.

- e) *Unità organizzativa V : Affari legislativi.*

Monitora costantemente i lavori parlamentari relativi ai disegni e progetti di legge presentati in materia di infanzia e adolescenza.

Formula osservazioni e proposte per il rafforzamento dell'apparato legislativo o per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone di minore età o per la prevenzione ed il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza.



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Esprime pareri su atti normativi e disegni di legge presentati dal Governo, con particolare riferimento al parere preventivo sul “Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva” e al parere sul Rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia.

f) Unità organizzativa VI : Affari generali.

Cura l’attività amministrativo - contabile prevista dalla normativa vigente per la gestione delle risorse umane, finanziarie, logistiche e strumentali assegnate all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’esercizio delle sue funzioni.

Cura l’attività contrattuale e le procedure in “economia” per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori.

Cura l’istruttoria delle segnalazioni di violazione ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età trasmesse all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’articolo 6 della legge 12 luglio 2011, n.112.

g) Unità organizzativa VII : Stampa e comunicazione.

Cura i rapporti con gli organi di informazione e con i media, attraverso conferenze stampa, comunicati, interviste, articoli, audiovisivi e strumenti telematici.

Cura la comunicazione esterna dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, attraverso gli strumenti tradizionali, il sito internet istituzionale ed i nuovi canali di comunicazione. Promuove campagne di comunicazione istituzionale.

Cura la pubblicazione della Relazione annuale al Parlamento e di ogni altro testo o pubblicazione attinente ai compiti istituzionali dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

h) Unità organizzativa VIII : Monitoraggi, studi e ricerche; visite ed ispezioni.

Promuove studi, ricerche ed indagini per l’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni forniti dagli organismi appositamente costituiti ai sensi della normativa vigente.

Predisporre, in conformità agli indirizzi impartiti dal Garante, i contenuti essenziali della Relazione annuale al Parlamento.

Organizza, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e secondo le indicazioni programmatiche del Garante, visite ed ispezioni presso le strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 3

(Consulenti ed esperti)

1. In considerazione della specificità delle competenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e della molteplicità ed eterogeneità dei compiti attribuiti, anche in settori che richiedono l'impiego di personale particolarmente specializzato e qualificato, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n.112.
2. Il Garante predetermina, con proprio decreto, i criteri generali che devono guidare la scelta dei consulenti e degli esperti, con riferimento a requisiti, presupposti, tipologie e durata degli incarichi di collaborazione.

Articolo 4

(Portavoce)

1. Il Garante può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, nei rapporti di carattere politico – istituzionale con gli organi di informazione.
2. L'incarico di portavoce è conferito dal Garante con proprio decreto, in conformità ai criteri generali indicati nel decreto di cui al comma 2 del precedente articolo 3.
3. Il portavoce del Garante deve possedere adeguate e comprovate capacità professionali e deve aver maturato esperienze qualificate nel campo della comunicazione ed informazione, anche nello specifico settore delle politiche giovanili e dell'infanzia.

Articolo 5

(Codice etico)



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

1. Il Garante adotta, con proprio decreto, il Codice etico dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
2. Il Codice etico reca i principi generali del comportamento dei soggetti che, a qualsiasi titolo, operano presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e ne specifica i doveri di segreto, lealtà, imparzialità e diligenza.

Articolo 6

(Procedimenti)

1. Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si ispira ai principi generali del procedimento amministrativo e in particolare ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Coordinatore assegna a sé o ad altro dipendente dell'Ufficio la responsabilità del procedimento. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria, in conformità agli indirizzi impartiti dal Garante.
3. Il Garante è informato tempestivamente dal Coordinatore dei risultati delle attività istruttorie e di ogni altro elemento utile alle decisioni.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività istituzionali che implicano il trattamento di dati personali, con particolare riferimento a quelli concernenti le persone di minore età, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza opera in osservanza delle norme del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con decreto del Garante sono stabiliti presupposti e modalità del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi della normativa vigente.



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 8

(Pubblicità degli atti)

1. Ferme restando le specifiche previsioni legislative che, in relazione a determinate categorie di atti a contenuto generale, prescrivono la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la pubblicità legale degli atti dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è assicurata attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale www.garanteinfanzia.org.

Roma, 15 ottobre 2012

Vincenzo Spadolora
